

Civile Ord. Sez. 3 Num. 6728 Anno 2019
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 08/03/2019

ORDINANZA

R.G.N. 25662/2016

sul ricorso 25662-2016 proposto da:

Cron. 6728

PERRI ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, Rep. Q.1.

VIA ARNO, 6, presso lo studio dell'avvocato GLORIA Q.1.

GEMMA, che la rappresenta e difende giusta procura acc
margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CHIOMA LAURA, CHIOMA LUIGI, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIAG. PISANELLI 2, presso lo studio
dell'avvocato VINCENZO POMPA, che li rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1183/2016 della CORTE

2018

1837

Corte di Cassazione - Copia non ufficiale

D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1°/4/2016 la Corte d'Appello di Roma, preso atto che <<entrambe le parti in sede di note conclusive hanno asserito che l'immobile è stato, nelle more, rilasciato benché hanno poi insistito ciascuna nelle proprie allegazioni e domande>>, in parziale riforma della pronunzia Trib. Roma n. 25703/2012 ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile>> sito in Roma via Pomezia n. 20, originariamente proposta nei confronti dei sigg. Luigi e Laura Chioma - asseritamente occupanti senza titolo del medesimo- dalla sig. Antonietta Perri, e ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite alla stregua del principio di soccombenza virtuale.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Perri propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con controricorso i Chioma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 420 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente non l'abbia autorizzata a modificare la domanda, pur in presenza di "gravi motivi".

Con il 2° motivo denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente valutato le emergenze processuali.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. atteso che la ricorrente pone a suo fondamento atti o documenti del giudizio di merito [es., il <<testamento olografo pubblicato il giorno 09.02.2009 dal Notaio Alberto Mariola di Tivoli>>, le <<trattative per la stipula del contratto di locazione>>, i <<vaglia postali della somma di euro 1.260,00 cadauno>>, la <<lettera in nome e per conto dei sig.ri Chioma ed a firma dell'avv. Sinisi ... >>, la <<registrazione del contratto verbale di locazione in data 03.10.2011>>, la richiesta di <<copia del contratto

registrato dai sig.ri Chioma il 03.10.2011 (cfr. all. 7 fascicolo I grado ricorrente – doc. 6 elenco documenti)>>, la comunicazione dell'«Agenzia dell'Entrate in data 19.01.2012 ... (cfr. all. 9 fascicolo I grado ricorrente – doc. 7 elenco documenti)>>, la «domanda di mediazione presso l'organismo di Conciliazione "Arturo Carlo Jemolo"» e il «verbale negativo per mancata partecipazione alla conciliazione dei resistenti (cfr. all.ti 11 e 13 fascicolo I grado ricorrente – doc. 8 e 9 elenco documenti)>>, la comparsa di costituzione e risposta in data 08.11.2012... (cfr. doc. 1 fascicolo I grado ricorrente – doc. 11 elenco documenti)>>, il depositato «contratto di locazione tra il defunto sig. Bilotta ed i sigg.ri Chioma (cfr. pag. 4 lettera a, b, c, della comparsa di costituzione e risposta resistenti del 31.10.2012 in fascicolo I grado resistenti – cfr. doc. 10 elenco documenti; cfr. doc. 1 fascicolo I grado resistenti – cfr. doc. 11 elenco documenti)>>, la sentenza del giudice di prime cure, l'atto di appello, le «e-mails scambiate tra le parti tra il 4.07.2011 ed il 25.07.2011 ... (cfr. doc. 15 depositato all'udienza del 20.11.2012 dalla difesa della ricorrente - doc. 18 elenco documenti)>>, l'«atto di appello incidentale»] limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua, non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare e intelleggibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il

relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 3/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Con particolare riferimento al 1° motivo, va d'altro canto posto in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'art 420 c.p.c. (nel testo modificato dalla legge n 533 del 1973) dispone che le parti possono nel corso del processo modificare, se ricorrono gravi motivi, domande eccezioni e conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice di merito, e non anche mutare (neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con la esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito) la *causa petendi* o il *petitum* (v. Cass., 21/5/1986, n. 3380; Cass., 28/03/1983, n. 2186), la valutazione circa la sussistenza dei gravi motivi comportando un accertamento di fatto, che può implicitamente risultare dall'istruttoria ed il cui esito positivo può essere manifestato per implicito, a quest'ultimo riservato (v. già Cass., 21/1/1981, n. 510).

Orbene, nel lamentare che <<con la costituzione in appello con appello incidentale la difesa della ricorrente depositava essa stessa il contratto di locazione del 2004 registrato in data 29.09.2011 ... (cfr. doc. 3 fascicolo di II grado ricorrente - doc. 14 elenco documenti) che nel frattempo era stato consegnato alla difesa della sig.ra Perri dal legale dei resistenti - chiedendo nuovamente la remissione della causa sul ruolo al fine di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni proposte ai sensi dell'art. 420 c.p.c. in virtù della ricorrenza di gravi motivi>> consistenti <<nel comportamento omissivo della parte conduttrice che non solo non aveva inviato alla Perri, che ne aveva fatte reiterate richieste, copia del contratto di locazione intercorso tra il defunto marito Bilotta Vincenzo ed i sigg.ri Chioma, stipulato il 14.06.2004, se non all'atto della costituzione in primo grado, ma fino all'udienza del 18.12.2012, aveva tenuto celata anche la sua registrazione avvenuta ad opera

dei conduttori il 27.09.2011>>, la ricorrente con tutta evidenza formula una censura in violazione invero del suindicato principio.

In particolare, sia nella parte concernente l'accertamento di fatto riservato al giudice di merito in cui si sostanzia la verifica della ricorrenza nel caso concreto dei gravi motivi in argomento, sia in ordine alla possibilità della manifestazione (anche solo) per implicito della relativa valutazione dal medesimo operata.

A tale stregua il motivo è inammissibile ex art. 360 *bis* c.p.c.

Quanto al 2° motivo, va ulteriormente sottolineato che la ricorrente inammissibilmente prospetta (anche) doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso *ratione temporis* applicabile, sostanziatesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'erronea valutazione di determinati elementi probatori (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunciare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell'odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, n. 4, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici

di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, del d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 19/6/2018